



Direzione Competitività del Sistema regionale

L.R. 34/2004–Programma pluriennale Attività Produttive 2018/2020

Misura “CONTRATTO DI INSEDIAMENTO”

Attrazione di investimenti in Piemonte – Grandi Imprese

D.G.R. n. 30-8755 del 12 aprile 2019

Approvata con Determinazione Dirigenziale n. ___ del ___/___/2019

Sommario

1. FINALITÀ E RISORSE.....	p.3.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	p.3.
3. CONTENUTI.....	p.3.
4. PROCEDURE.....	p.8.
5. MONITORAGGIO.....	p.15.
5. ISPEZIONI E CONTROLLI.....	p.15.
6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE.....	p.15.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	p.18.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	p.19.
10. INFORMAZIONI E CONTATTI.....	p.19.
Allegato 1 – ELENCO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE AMMISSIBILI.....	p.20.
Allegato 2 - ITER DEI PROCEDIMENTI.....	p.21.
Allegato 3 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE.....	p.25.

1. FINALITA’ E RISORSE

L’intervento rientra tra le Misure previste dal Programma Pluriennale di Intervento per le Attività Produttive 2018/2020 della L.R.34/04 ed in particolare alla Misura “Contratto di insediamento”.

Obiettivo generale della presente Misura è favorire l’atterraggio e lo sviluppo di investimenti da parte di imprese, con nuovi insediamenti o espansioni di stabilimenti produttivi, centri di ricerca e centri servizi che generino nuova occupazione qualificata diretta o indiretta.

In particolare, la Misura sostiene progetti di ricerca preordinati o conseguenti all’insediamento o ampliamento, da parte della Grande Impresa beneficiaria, di una sede operativa in Piemonte, generando una ricaduta occupazionale.

La presente misura è finanziata con Fondi regionali per un importo di € 7.195.934,43, ai sensi della D.G.R. n. 30-8755 del 12 aprile 2019 e della Determinazione Dirigenziale n°... del.....

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Norma che istituisce l’aiuto

La Misura rientra nell’ambito della legge regionale n° 34 del 2004, Programma Pluriennale di intervento per le Attività Produttive 2018/2020, Misura “Contratto di Insediamento”.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-8755 del 12 aprile 2019 è stata approvata la Scheda generale di Misura del presente strumento, e con Determinazione Dirigenziale n° ... del ... è stato approvato il presente Bando.

2.2 Compatibilità con la legislazione sugli Aiuti di Stato

Le agevolazioni previste dal Bando sono concesse:

- ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, e in particolare secondo quanto previsto al Capo III Sezione 4, art.25 — Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

- ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

3. CONTENUTI

3.1 Beneficiari

I beneficiari della Misura sono le Grandi imprese¹ che intendono investire in Piemonte, generando una significativa ricaduta occupazionale e realizzando progetti di ricerca e sviluppo.

Tali progetti possono essere svolti anche in collaborazione effettiva² con una o più PMI e/o organismi di ricerca, ottenendo una maggiorazione dell'intensità di aiuto.

In caso di collaborazione effettiva, oltre alla Grande Impresa proponente possono essere beneficiari anche:

- 1) Piccole e Medie imprese³ attive da almeno 1 anno, nella misura in cui svolgano attività di ricerca in collaborazione con l'impresa beneficiaria di cui al primo comma.
- 2) Organismi di ricerca⁴ con sede operativa in Piemonte⁵ nella misura in cui svolgano attività di ricerca in collaborazione con le imprese beneficiarie di cui al primo comma.

Le **imprese** beneficiarie (sia le Grandi Imprese sia le PMI) devono essere singole⁶, attive, costituite nella forma di società di capitali (escluse le cooperative), ed alla data di presentazione del dossier di candidatura (previsto alla "fase 2" cfr successivo par. 4.1), devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) iscritte al Registro Imprese della CCIAA;
- b) che non abbiano violato il cosiddetto "Impegno Deggendorf"⁷
- c) che non siano in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/14⁸;
- d) assenza di procedure concorsuali e procedimenti volti alla loro dichiarazione ed assenza di liquidazione volontaria: le imprese non soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura dei loro confronti di una procedura concorsuale su richiesta dei creditori; inoltre le imprese non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare o altre procedure concorsuali, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis R.D. 16/03/1942 n. 267) o di altre procedure concorsuali che prevedano tale continuità. Inoltre, non deve essere in corso alcun procedimento volto alla dichiarazione di una delle situazioni descritte. L'impresa non deve, inoltre, trovarsi in liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto

3.2 Interventi ammissibili

La Misura sostiene progetti di ricerca preordinati o conseguenti all'insediamento o ampliamento, da parte della Grande impresa proponente, di una sede operativa in Piemonte (stabilimento produttivo, centro ricerche, centro servizi o centro direzionale), che generano una ricaduta occupazionale complessiva di almeno **15 addetti**⁹.

Nel caso di progetto in collaborazione con PMI, queste ultime possono contribuire al raggiungimento del livello minimo di ricaduta occupazionale con l'assunzione di massimo 5 addetti (obbligo minimo di ricaduta per la Grande impresa pari a 10 addetti).

Il progetto di ricerca deve essere realizzato in una o più unità locali operative in Piemonte aventi codice ATECO 2007 ricompreso tra quelli indicati all'Allegato 1, da attivare entro la concessione dell'agevolazione.

Il progetto di ricerca deve avere un ammontare di spese ammissibili (come definite al par.3.3), e includendo tutti i partner, almeno pari a €1.000.000.

¹ Per la definizione di "Grande Impresa" si veda l'allegato 2.

² Per la definizione di "collaborazione effettiva" si veda l'allegato 2.

³ Per la definizione di "Piccola e Media Impresa" si veda l'allegato 2.

⁴ Per la definizione di "Organismo di ricerca" si veda l'allegato 2.

⁵ La sede operativa in Piemonte deve essere presente e attiva al momento della concessione dell'agevolazione.

⁶ Le imprese singole sono le imprese non riunite in raggruppamenti di qualsiasi forma.

⁷ In fase di presentazione del Dossier di candidatura il legale rappresentante dell'impresa sottoscriverà un'apposita dichiarazione (dichiarazione "Deggendorf", reperibile sul sito www.finpiemonte.it, nella sezione "modulistica").

⁸ Per la definizione di "impresa in difficoltà" si veda l'Allegato 2.

⁹ Si considerano "addetti" i dipendenti assunti dall'impresa a tempo indeterminato e tempo determinato, escludendo dal conteggio qualsiasi tipo collaborazione esterna, sia essa con o senza P.IVA.

Per tutte le imprese che contribuiscono alla ricaduta occupazionale (Grande impresa proponente e eventuali PMI coinvolte), la stessa è definita come differenza, in valore assoluto, tra:

- gli addetti presenti presso tutte le sedi operative piemontesi delle imprese richiedenti nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda rilevati in termini di Unità Lavorative Annu¹⁰
e
- gli addetti presenti presso tutte le sedi operative piemontesi delle imprese richiedenti al termine dell'investimento (e comunque non oltre 48 mesi dalla data di concessione), rilevati in termini di Unità Lavorative nel mese successivo al completamento delle assunzioni

Fermo restando quanto sopra indicato, la Grande impresa proponente deve realizzare, presso la sede oggetto dell'insediamento o dell'ampliamento, un incremento occupazionale almeno pari o superiore al proprio obiettivo, entro il termine sopra indicato (48 mesi dalla data di concessione).

Il livello occupazionale raggiunto a conclusione dell'intervento dovrà essere mantenuto, da ciascun beneficiario, per 5 anni solari successivi alla data di conclusione del progetto e sarà oggetto di specifici monitoraggi/controlli secondo quanto previsto al par.7.1. Il mantenimento del livello occupazionale sarà misurato in ULA.

Il calcolo della ricaduta occupazionale è effettuato al netto di eventuali riduzioni di addetti presso le sedi presenti in Piemonte di imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa beneficiaria.

Nel calcolo della ricaduta occupazionale possono essere considerati gli eventuali rientri di personale dalla Cassa Integrazione Ordinaria o Straordinaria, conteggiandoli con un coefficiente pari a 0,5 in termini di UL attivata tramite nuova assunzione.

Gli interventi non sono ammissibili qualora il beneficiario, nei due anni precedenti la domanda, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività nello Spazio economico europeo o che, al momento della domanda, abbia concretamente in programma di cessare l'attività nella zona interessata entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto¹¹.

3.3 Costi ammissibili

I costi ammissibili di seguito elencati devono essere sostenuti presso una o più sedi ubicate in Piemonte. In particolare i costi del personale rendicontati devono riferirsi a personale operante presso tali sedi o formalmente distaccato presso le stesse per tutto il periodo di sviluppo progettuale.

Le tipologie di costi ammissibili e le modalità di rendicontazione degli stessi sono ulteriormente dettagliate sulla Guida alla rendicontazione dei costi, pubblicata sul sito di Finpiemonte.

Per tutti i beneficiari sono ammissibili:

- a) i costi sostenuti per la realizzazione di un progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, come definiti dal Reg. (UE) N. 651/2014 Capo III Sezione 4, art.2 (obbligatori ai fini dell'ammissibilità del progetto)
- b) i costi sostenuti per l'assunzione dei nuovi addetti o il reintegro dei lavoratori in Cassa Integrazione (facoltativi).

A. COSTI PER RICERCA E SVILUPPO

I costi complessivi del progetto, includendo tutti i partner, devono avere un importo minimo ammissibile di euro 1.000.000.

I progetti ammessi e i relativi costi devono essere sostenuti e conclusi entro 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

Costi di ricerca e sviluppo ammissibili per la Grande Impresa proponente.

¹⁰ Per la definizione di ULA si veda l'Allegato 2.

¹¹ Reg. (UE) 651/14 art. 13 lett.d).

- *costi del personale* (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) nella misura in cui esso sia impiegato nel progetto o attività interessati¹²;
- *valore dei macchinari, delle strumentazioni e delle attrezzature* (nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il progetto) in proporzione al loro costo di noleggio, locazione, o ammortamento (calcolato secondo i principi della prassi fiscale), nella misura massima del 10% dei costi del personale e nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per il calcolo del valore possono essere considerati i soli beni che saranno collocati nella sede oggetto dell'insediamento o dell'ampliamento, o quelli collocati presso altre sedi in Piemonte, ma già di proprietà dell'impresa al momento della domanda;
- *costi della ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti*, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, nella misura massima del 10% dei costi del personale;
- *costi per materiali di consumo e forniture di prodotti analoghi* direttamente imputabili alla realizzazione dei prototipi e/o impianti pilota, inclusi componenti, e loro lavorazioni, nella misura massima del 10% dei costi del personale.

Nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia realizzato secondo la modalità della collaborazione effettiva¹³, coinvolgendo una piccola o media impresa o un Organismo di Ricerca, questi soggetti possono accedere al sostegno della Misura, per la parte di spese necessarie alla realizzazione delle attività a loro assegnate, all'interno del progetto, se sostenute presso una sede operativa in Piemonte.

Costi di ricerca e sviluppo ammissibili per le PMI.

Per un importo minimo pari al 30% delle spese ammissibili del progetto complessivo realizzato in collaborazione effettiva con la Grande Impresa proponente, i costi ammissibili per le PMI che collaborano al progetto sono:

- *costi del personale* (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) nella misura in cui esso sia impiegato nel progetto o attività interessati¹⁴;
- *valore dei macchinari, strumentazioni e attrezzature dedicate alla ricerca* nella misura massima del 15% dei costi del personale sostenuti dalla PMI e nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- *costi di ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti*, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, nella misura massima del 15% dei costi del personale sostenuti dalla PMI;
- *costi per materiali di consumo e forniture di prodotti analoghi* direttamente imputabili alla realizzazione dei prototipi e/o impianti pilota, inclusi componenti, e loro lavorazioni, nella misura massima 15% dei costi del personale sostenuti dalla PMI;
- *spese generali* e altri costi di esercizio, nella misura massima del 15% dei costi del personale sostenuti dalla PMI.

Costi di ricerca e sviluppo ammissibili per l'Organismo di Ricerca.

Per un importo minimo pari al 10% delle spese ammissibili del progetto complessivo realizzato in collaborazione effettiva con la Grande impresa proponente, i costi ammissibili per l'Organismo di ricerca che collabora al progetto sono:

- *costi del personale* (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) nella misura in cui esso sia impiegato nel progetto di ricerca e sviluppo¹⁵;

¹² I costi del personale sono quantificati utilizzando i criteri contenuti nella Determinazione Dirigenziale n. 311 del 31/05/2016. Per le imprese è stabilito un costo orario standard di 30 euro.

¹³ Per la definizione di "collaborazione effettiva" si veda l'allegato 2.

¹⁴ I costi del personale sono quantificati utilizzando i criteri contenuti nella Determinazione Dirigenziale n. 311 del 31/05/2016. Per le imprese è stabilito un costo orario standard di 30 euro.

¹⁵ I costi del personale sono quantificati utilizzando i criteri contenuti nella Determinazione Dirigenziale n. 311 del 31/05/2016. Per le imprese è stabilito un costo orario standard di 35 euro.

- *spese generali* e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto, nella misura massima del 15% dei costi del personale sostenuti dall'Organismo di ricerca.

L'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

B. COSTI PER L'OCCUPAZIONE

Per tutte le imprese coinvolte (impresa proponente e/o imprese collaboratrici) sono ammissibili i costi lordi del lavoro sostenuti dalle stesse per gli addetti assunti o reintegrati dalla Cassa integrazione, a partire dalla data di presentazione della domanda e fino a 36 mesi dalla data di concessione.

3.4 Tipologia ed entità delle agevolazioni

L'agevolazione è concessa, sia nel caso di progetti di ricerca e sviluppo, sia per l'occupazione nella forma di contributo a fondo perduto ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della Legge 15 marzo 1997, n 59) e prevede le seguenti caratteristiche.

1) PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

L'agevolazione è concessa nella forma di **contributo a fondo perduto su attività di sviluppo sperimentale ai sensi dell'art.25 del Reg. 651/14**, nel rispetto dei seguenti massimali di aiuto, calcolati in termini percentuali sul totale delle spese ritenute ammissibili per ciascun beneficiario:

Beneficiario	Modalità	Contributo a fondo perduto	Limite massimo di contributo
Grande Impresa proponente	Senza collaborazione	25%	€800.000
Grande Impresa proponente	In collaborazione effettiva con OdR	30%	€800.000
Grande Impresa proponente	In collaborazione effettiva con PMI	40%	€1.000.000
Organismo di ricerca¹⁶	In collaborazione effettiva con la Grande Impresa	60%	€400.000
Piccola impresa	In collaborazione effettiva con la Grande Impresa	60%	€700.000
Media Impresa	In collaborazione effettiva con la Grande Impresa	50%	€700.000

In caso di progetti in collaborazione effettiva con un Organismo di ricerca e una PMI, solo uno dei due soggetti può essere individuato come beneficiario dell'agevolazione in qualità di partner.

Nel caso in cui l'organismo di ricerca o la PMI che collabora alla realizzazione del progetto non avvii o non concluda le attività di propria competenza, la Grande impresa beneficiaria è tenuta ad accollarsi, pena la revoca dell'agevolazione, l'esecuzione di tali attività con conseguente disapplicazione della maggiorazione prevista.

2) OCCUPAZIONE

L'agevolazione è concessa a sostegno delle assunzioni di nuovi addetti o dei reintegri dalla Cassa Integrazione connesse al vincolo di ricaduta occupazionale di cui al par.3.2.

L'aiuto è riconosciuto nella forma di **contributo a fondo perduto ai sensi del Reg. UE 1407/2013**, nel rispetto dei seguenti massimali, in percentuale rispetto al costo reale lordo aziendale sostenuto per le risorse, e in valore assoluto:

CATEGORIA	Contributo a fondo perduto	Contributo massimo per ciascun addetto	Contributo massimo totale per ciascuna impresa
Nuovi addetti	100%	20.000	200.000

¹⁶ In caso di attività configurabile come istituzionale e non a scopo economico.

Reintegri da Cassa Integrazione	100%	10.000	
---------------------------------	------	--------	--

I contributi a fondo perduto sopra indicati ai punti 1) e 2), riconosciuti sulle spese del personale per la Ricerca e sviluppo e per la creazione di occupazione, qualora riferiti al medesimo addetto, non possono superare cumulativamente (sovrafinanziare) il costo complessivo realmente sostenuto dall'impresa beneficiaria per l'addetto nel periodo medesimo di riferimento. Tale costo sarà determinato utilizzando la metodologia di calcolo stabilita dalla determina 128/2011 (la relativa tabella sarà resa disponibile all'indirizzo www.finpiemonte.it alla pagina dedicata al presente Bando, sezione rendicontazione). Si specifica che al fine di evitare il sovrafinanziamento sul personale assunto durante lo svolgimento del progetto ed utilizzato per l'attività di ricerca, il contributo massimo ricevibile sulla base della tabella sopra esposta, sarà calcolato come differenza tra il costo complessivo sostenuto dall'impresa nel periodo, dedotti gli eventuali contributi pervenuti per lo svolgimento dell'attività di ricerca. Se i contributi ricevuti per l'attività di ricerca corrisponderanno al costo complessivo o saranno superiori, non sarà erogato alcun contributo indicato nella tabella al presente punto 2).

Nel rispetto dei principi sopra enunciati, i costi, siano essi per progetti di ricerca o per l'incremento occupazionale, e indipendentemente dal soggetto beneficiario che li sostiene, sono inoltre ammissibili solo se:

- sostenuti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e quella di fine progetto;
- opportunamente documentati da preventivi e/o stime dettagliate;
- riferiti alle sedi destinatarie degli interventi indicati in domanda;
- riferiti a personale dipendente dei soggetti beneficiari, assunto presso le sedi interessate al progetto, durante lo svolgimento dell'attività.

3.5 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le agevolazioni di cui alla presente Misura non sono cumulabili, sulle medesime voci di spesa, con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea.

Le agevolazioni di cui alla presente Misura sono compatibili, anche sulle medesime voci di spesa, con benefici fiscali non inquadrabili come aiuti di Stato, evitando in ogni caso un beneficio complessivo superiore ai costi realmente sostenuti dall'impresa (sovrafinanziamento).

3.6 Rispetto del principio di incentivazione e necessità dell'aiuto.

Le agevolazioni previste dalla presente Misura per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo devono avere un effetto di incentivazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014. In particolare, per ritenere che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione è necessario che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda di agevolazione.

Per avvio dei lavori si intende, con riferimento all'art. 2, punto 23 del Regolamento (UE) n. 651/2014, l'inizio dell'attività relativa al progetto di ricerca, o l'assunzione di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento.

4. PROCEDURE

La gestione delle attività di primo orientamento all'impresa, valutazione delle domande, approvazione delle richieste di variazione, verifica delle rendicontazioni a stato avanzamento lavori, erogazioni parziali e finali delle agevolazioni e successivi controlli/monitoraggi è affidata a Finpiemonte.

La gestione dei procedimenti di concessione dell'agevolazione, di revoca e di irrogazione delle sanzioni è affidata alla Regione Piemonte.

4.1 Come presentare la domanda

La presente Misura opera con modalità a sportello e la valutazione dei progetti viene effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

La presentazione delle domande può essere effettuata a partire dalle **ore 10.00 del 24/02/2020**, secondo le modalità descritte al presente paragrafo.

Finpiemonte, nell'ambito della propria attività di informazione agli utenti è incaricato di attivare un primo contatto con le imprese interessate alla Misura, per verificare preliminarmente le potenzialità del progetto e l'interesse rispetto allo strumento.

Per accedere alla Misura è necessario, pertanto, contattare in via preventiva Finpiemonte SpA, che successivamente ad un primo incontro di approfondimento con l'impresa interessata fornisce, se richiesto dall'impresa, i moduli per la presentazione della domanda.

Finpiemonte è contattabile ai seguenti recapiti:

Finpiemonte SpA

Sede: Galleria San Federico 54 - Torino

Sito web: <https://www.finpiemonte.it/urp>

E-mail: finanziamenti@finpiemonte.it

Telefono URP: 011/5717777 (lun.-ven. ore 9:00 -12:00)

Canali social: twitter.com/finpiemonte - facebook.com/finpiemontespa - linkedin.com/company/finpiemonte/

Nell'ambito del contatto con l'impresa interessata, Finpiemonte verifica, preliminarmente, che l'interesse manifestato dall'impresa possa essere formalizzato in una proposta di progetto coerente con le caratteristiche e le finalità della Misura, dandone comunicazione alla Regione Piemonte (Direzione Competitività Regionale) e ad eventuali altri enti e/o amministrazioni significativamente coinvolti nel progetto stesso.

In questa fase, se richiesto, Finpiemonte può erogare all'impresa, a titolo gratuito e in modo confidenziale, i servizi istituzionali di:

- assistenza agli investitori non ancora presenti in Piemonte nel reperimento di informazioni riguardanti l'economia regionale, le normative locali, nazionali e comunitarie utili alla costituzione della società, all'inquadramento dell'attività, alla ricerca di potenziali partner e fornitori, allo sviluppo dell'idea progettuale nel contesto regionale specifico;
- assistenza per la definizione delle linee generali del progetto e per la verifica di compatibilità con lo strumento, con le politiche regionali e le normative nazionali e comunitarie in materia di aiuti di stato e su materie analoghe;
- accompagnamento nelle attività di negoziazione e di rapporto con gli Enti pubblici locali e non, con le autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni e permessi;
- attività di segretariato tecnico dei tavoli di lavoro per il coordinamento di enti coinvolti, il rilascio di permessi e autorizzazioni, e in generale attività di assistenza finalizzata alla semplificazione e snellimento delle procedure burocratiche;
- supporto per la definizione del quadro finanziario di sostegno, anche attraverso gli Istituti di credito convenzionati;
- orientamento nella fase di predisposizione e presentazione del Business Plan, e successivo sviluppo (in autonomia) del progetto (avvio, realizzazione investimenti, ecc).

Successivamente allo svolgimento delle verifiche di massima preliminari e di eventuali attività propedeutiche da parte di Finpiemonte, l'impresa può presentare domanda di agevolazione.

L'eventuale esito negativo della suddetta verifica preliminare non preclude all'impresa la facoltà di presentare domanda di accesso alla Misura.

L'eventuale esito positivo della suddetta verifica preliminare non impegna in alcun modo l'amministrazione regionale all'avvio del procedimento istruttorio e alla concessione dell'agevolazione.

La presentazione della domanda si sviluppa in due successive fasi:

- ase1. Domanda di agevolazione della Grande Impresa proponente F
- ase2. Domanda di agevolazione di eventuali soggetti collaboratori e Dossier di candidatura dettagliato redatto da tutti i soggetti coinvolti nel progetto F

FASE 1 – DOMANDA DELLA GRANDE IMPRESA PROPONENTE: redatta esclusivamente sul modulo fornito da Finpiemonte, firmata digitalmente e inviata, completa di tutti gli allegati obbligatori in esso indicati, tramite **Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo** finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

Alla ricezione della suddetta documentazione, Finpiemonte fornisce all'impresa e agli altri soggetti indicati nella domanda gli appositi moduli in formato word e/o excel, necessari per la redazione dei Dossier di candidatura. La domanda è soggetta ad imposta di bollo¹⁷. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16,00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:

- annulla
mento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa;
- inoltro,
in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata, dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);
- dichiar
azione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione "IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA" del modulo di domanda).

FASE 2

DOMANDA DELL'EVENTUALE SOGGETTO COLLABORATORE: entro 90 giorni dalla presentazione della domanda della Grande Impresa proponente, il soggetto è tenuto ad inviare apposita domanda redatta esclusivamente sul modulo fornito da Finpiemonte, firmata digitalmente e inviata, completa di tutti gli allegati obbligatori in esso indicati, tramite **Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo** finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

La domanda è soggetta ad imposta di bollo¹⁸. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16,00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:

- annulla
mento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa;
- inoltro,
in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata, dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);
- dichiar
azione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione "IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA" del modulo di domanda).

DOSSIER DI CANDIDATURA DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO: entro 90 giorni dalla presentazione della domanda della Grande Impresa proponente, tutti i soggetti coinvolti sono tenuti ad inviare l'apposito Dossier di candidatura redatto secondo i moduli forniti da Finpiemonte, firmato digitalmente e completo di tutti gli allegati tramite **Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo** finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

4.2 Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito

¹⁷ La marca da bollo, prevista dal ex D.M. 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

¹⁸ La marca da bollo, prevista dal ex D.M. 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

Il procedimento istruttorio di valutazione prende avvio **esclusivamente** alla ricezione del dossier da parte di tutti i soggetti coinvolti nel progetto.

TEMPI DI ISTRUTTORIA

Il procedimento amministrativo di esame e valutazione si conclude entro **i 90 giorni** successivi alla ricezione dei Dossier di candidatura, salvo sospensioni per la richiesta di informazioni e integrazioni ai soggetti richiedenti o a terzi.

OGGETTO DELL'ISTRUTTORIA

Finpiemonte, avvalendosi di un apposito Comitato Tecnico di Valutazione¹⁹ e di eventuali esperti esterni, procede all'esame del progetto, verificando il rispetto dei seguenti requisiti:

Ricevibilità della domanda:

- inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal presente Bando;
- completezza e regolarità della domanda (es: compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta, sottoscrizione, ecc.).

Ammissibilità del soggetto proponente e del soggetto realizzatore

- requisiti giuridici dei soggetti (es: natura giuridica, dimensione d'impresa, settore di appartenenza, requisiti legali e morali);
- requisiti tecnici del soggetto (es: bilanci, sede, attività, ecc).

Ammissibilità del progetto:

- coerenza con le politiche di sviluppo regionali;
- tipologia e localizzazione dell'intervento;
- dimensione e ricadute occupazionali;
- adeguatezza tecnico economica del soggetto realizzatore;
- fattibilità tecnico-economica del progetto (oggetto, mercato di riferimento, prospettive di sviluppo, ecc);
- congruità e pertinenza dei costi;
- cantierabilità, titoli di disponibilità, iter autorizzativi;
- sostenibilità ambientale e socio-economica del progetto di insediamento;
- cronoprogramma di realizzazione dell'intervento (compatibilità con i termini fissati dalla Scheda di Misura);
- sostenibilità finanziaria del progetto;
- compatibilità/coerenza del progetto rispetto a limitazioni oggettive o divieti imposti dalla Misura o dalle norme di riferimento.

Sia nella fase relativa alla verifica di ricevibilità, sia in quella relativa alla valutazione di merito (ammissibilità), Finpiemonte può richiedere a tutti i soggetti coinvolti nel progetto di fornire della documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria. In particolare, il Comitato può negoziare con l'impresa richiedente revisioni, integrazioni o modifiche parziali del progetto, utili ad ampliarne le ricadute o a renderne le caratteristiche maggiormente coerenti ed efficaci rispetto alle politiche di sviluppo regionali.

L'eventuale documentazione integrativa dovrà essere fornita dal soggetto non oltre 30 giorni dalla richiesta, o entro eventuale altro termine stabilito con richiesta scritta da Finpiemonte.

COMUNICAZIONE ESITO

A seguito del completamento dell'istruttoria Finpiemonte comunica l'esito all'impresa e provvede ad informarne la Regione Piemonte, fornendo (ove il progetto risulti ammissibile) la documentazione necessaria per l'adozione del provvedimento di concessione e per la sottoscrizione dell'Atto di adesione da parte dell'impresa Beneficiaria, ivi compreso il calcolo per la determinazione del contributo spettante.

Nel caso in cui l'esito comunicato da Finpiemonte sia di non ammissibilità, l'impresa ha la facoltà di presentare, in forma scritta, eventuali controdeduzioni entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

¹⁹ Il Comitato Tecnico di Valutazione è composto da membri di Finpiemonte e della Regione Piemonte, e di eventuali tecnici esterni esperti nelle materie oggetto di esame, nominati con apposito provvedimento da parte dei rispettivi enti nell'assoluto rispetto del principio dell'insussistenza di conflitti d'interesse con qualsiasi soggetto coinvolto nel progetto valutato.

CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

A seguito della comunicazione, Finpiemonte verifica dei seguenti punti:

- A) che siano presenti (chiedendone in caso contrario la trasmissione al beneficiario) le **DICHIARAZIONI AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA**. I moduli sono disponibili sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "Modulistica";
- B) che non siano intervenute modifiche²⁰ rispetto a quanto indicato nella dichiarazione "de minimis" trasmessa dal beneficiario in sede di presentazione della domanda;
- C) che l'impresa sia in regola con quanto previsto dall'impegno "Deggendorf";
- D) che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate) e, eventualmente, comunica le tempistiche di restituzione delle stesse;
- E) che l'impresa rispetti gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e cassa edile attraverso la richiesta del DURC;
- F) che l'impresa non ancora presente in Piemonte al momento della presentazione della domanda abbia attivato l'unità locale operativa in Piemonte come previsto all'art.3.2;
- G) del rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici in base alla tipologia di progetto e di beneficiario.

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti A), B), C), D) E), F), G) la Regione Piemonte adotta il provvedimento di concessione dell'agevolazione tramite Determinazione Dirigenziale, approvando con la medesima gli Atti di adesione che devono essere accettati e sottoscritti dai soggetti beneficiari, previa interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, al fine di verificare e garantire il rispetto delle regole di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della Legge 234/2012 e dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n.175 del 28-7-2017).

SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI ADESIONE

L'Atto approvato con Determinazione Dirigenziale dalla Regione Piemonte, è sottoscritto dal Legale Rappresentante di ciascun soggetto beneficiario.

4.3 Come realizzare il progetto e rendicontare le spese

Gli interventi dei soggetti beneficiari possono essere avviati dal giorno di presentazione della domanda di agevolazione e devono essere conclusi entro **36 mesi** dalla data di concessione (Determinazione Dirigenziale di concessione).

Le rendicontazioni delle spese devono essere presentate secondo quanto previsto dalle modalità di rendicontazione pubblicate sul sito www.finpiemonte.it, nella pagina dedicata alla Misura di agevolazione.

In particolare, con riferimento alla rendicontazione dei costi per ricerca e sviluppo di cui al par. 3.3. lettera A):

- a) per tutti i beneficiari:
 - le spese devono essere rendicontate a stato avanzamento lavori, secondo la seguente scansione, riferita ai costi di propria competenza: 50%, 80%, 100%.
 - ciascuna rendicontazione deve essere supportata dalla realizzazione di un incremento occupazionale proporzionale, rispettivamente pari a: 30%, 60%, 80%.
 - la rendicontazione finale deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto.
- b) per la Grande impresa proponente:
 - stante quanto sopra indicato, in ogni caso, una prima rendicontazione intermedia pari ad almeno il 10% dei costi deve essere obbligatoriamente presentata entro 12 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione.

²⁰ Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente a Finpiemonte eventuali variazioni intervenute nella dichiarazione "de minimis" dopo la presentazione della domanda e prima della concessione dell'agevolazione.

Per “conclusione dell’intervento” si intende la data di emissione dell’ultima fattura o l’ultimo cedolino per costi di personale relativi alle spese rendicontate ammesse a valere sul progetto. Tale data deve essere necessariamente ricompresa all’interno del periodo di durata dell’investimento indicato nel provvedimento di concessione (eventualmente modificato con formale approvazione di proroga da parte di Finpiemonte). Le spese oggetto del progetto potranno essere quietanzate entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del progetto stesso, ovvero entro la data la quale deve essere presentata la rendicontazione finale di spesa.

Tutte le fatture devono essere quietanzate tramite sistemi di pagamento tracciabili, non essendo ammessi i pagamenti in contanti e le compensazioni debiti/crediti.

Con riferimento alla rendicontazione dei costi per l’occupazione di cui al par. 3.3 lettera B):

- le spese devono essere rendicontate in un’unica soluzione, ad avvenuto completamento delle assunzioni e ad avvenuto pagamento dei relativi costi del personale, entro il termine ultimo di 48 mesi.

4.4 Come viene erogata l’agevolazione

A) Costi per ricerca e sviluppo

A seguito di positiva valutazione delle rendicontazioni presentate (secondo gli stati avanzamento indicati al paragrafo precedente), l’agevolazione spettante viene erogata per una pari quota (50%, 80% e 100%).

L’erogazione dell’ultima quota di contributo, è sempre vincolata al raggiungimento del 100% dell’incremento occupazionale previsto come definito al par.3.2., alla valutazione tecnica da parte di un esperto indipendente e alla positiva verifica, da parte di Finpiemonte, della realizzazione del progetto e del rispetto degli altri vincoli, anche tramite sopralluogo.

B) Costi per occupazione

L’erogazione dell’agevolazione è effettuata in corrispondenza dell’erogazione dell’ultima quota di contributo relativa ai costi per ricerca e sviluppo, previo esito positivo della rendicontazione presentata sui costi sostenuti e le verifiche di cui al punto precedente sul progetto di ricerca e sviluppo.

Ogni tranche di contributo viene erogata in seguito alla verifica sul rispetto della normativa antimafia e della regolarità contributiva attraverso la richiesta del D.U.R.C. In caso di DURC negativo, Finpiemonte procederà applicando l’intervento sostitutivo di cui all’art. 31, c. 8 bis, L. 98/2013 s.m.i.

4.5 Proroghe e variazioni di progetto

Non sono ammesse, in linea generale, variazioni ai progetti e/o proroghe.

Per motivi eccezionali e valutati nello specifico caso, Finpiemonte, acquisito l’eventuale parere del Comitato Tecnico di Valutazione, può autorizzare variazioni significative al programma di investimento.

Per variazioni significative si intendono sempre quelle attinenti:

- i tempi di realizzazione;
- le sedi oggetto dell’investimento;
- la compagine societaria di controllo del soggetto realizzatore;
- le variazioni di spesa superiori al 20% dell’importo di spesa ammesso per la ricerca e sviluppo;
- l’oggetto del progetto di ricerca e sviluppo.

Non sono considerate modifiche sostanziali le modifiche che attengono a:

- condizioni di fornitura degli impianti e delle attrezzature, identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto analitico;
- modifiche ad impianti, macchinari ed attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano la natura delle attività di ricerca,
- variazioni di costo delle singole voci di spesa afferenti il personale nel rispetto delle qualifiche e professionalità indicate nel progetto presentato;
- variazioni di spesa inferiori al 20% dell’importo complessivo del progetto (nel rispetto dei vincoli di proporzione tra le voci di spesa previsti al par.3.3).

4.5.1 Variazioni di beneficiario

Eventuali casi di variazioni di beneficiario delle agevolazioni (anche per intervenute variazioni societarie dello stesso) durante il periodo di realizzazione del progetto dovranno essere tempestivamente comunicate e potranno essere autorizzate da Finpiemonte, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità. In tal caso il soggetto subentrante dovrà formalmente impegnarsi a realizzare e a concludere il progetto in conformità con il progetto ammesso in sede di concessione e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Bando. In difetto, la Regione Piemonte procederà con la revoca totale delle agevolazioni concesse e la richiesta di restituzione delle somme già erogate.

Eventuali casi di subentro al beneficiario delle agevolazioni (anche per intervenute variazioni societarie dello stesso) successivi alla conclusione del progetto dovranno essere tempestivamente comunicati a Finpiemonte e potranno essere autorizzati da Finpiemonte, previo impegno del subentrante a rispettare gli obblighi previsti dal Bando. In difetto, la Regione Piemonte procederà con la revoca totale dell'agevolazione concessa e la richiesta di restituzione della somma già erogata.

4.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione dell'agevolazione e le scadenze da rispettare, da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Primo contatto e condivisione informale del progetto con Finpiemonte	Grande impresa proponente	In qualsiasi momento, ma prima di avviare l'investimento, tramite e-mail, sito, contatto telefonico o incontro
Assistenza, orientamento e verifica informale sui requisiti di massima	Finpiemonte	Dal giorno successivo al primo contatto
Invio modulistica per la compilazione della domanda della G.I. proponente	Finpiemonte	Al completamento della fase di assistenza e verifica dei requisiti di massima
Presentazione della domanda	Grande impresa proponente	-
Invio del Dossier di candidatura	Grande impresa proponente	Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda
Invio della domanda e del dossier di candidatura	Soggetti collaboratori	Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda della G.I. proponente
Avvio del progetto e delle relative spese	Tutti i beneficiari	Dal giorno di presentazione della propria domanda
Valutazione del progetto	Finpiemonte	Entro 90 giorni dal ricevimento di tutti i dossier di candidatura previsti, salvo sospensione per eventuale richiesta di integrazioni
(eventuale) Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Beneficiari	Entro 30 giorni dalla richiesta di Finpiemonte, o termine superiore indicato nella richiesta
Comunicazione esito valutazione (approvazione o rigetto) ai Beneficiari e alla Regione Piemonte	Finpiemonte	Al termine della valutazione del progetto
(eventuale) Opposizione al rigetto della Domanda	Beneficiari	Entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione
Adozione della Determinazione di concessione	Regione	A seguito del positivo esito delle verifiche pre-concessione effettuate da Finpiemonte
Sottoscrizione dell'Atto di adesione	Beneficiari + Regione	Entro 30 giorni dalla Determinazione di concessione

Conclusione dell'intervento	Beneficiari	Entro 36 mesi dalla data di concessione (Determinazione)
Prima rendicontazione parziale obbligatoria	Grande impresa proponente	Entro 12 mesi dalla data di concessione
Rendicontazione finale delle spese	Beneficiari	Entro 60 giorni dalla data di Conclusione dell'intervento
Esame rendicontazioni parziali/finale delle spese	Finpiemonte	Entro 90 giorni dalla ricezione del rendiconto
(eventuale) presentazione di controdeduzioni all'avvio del procedimento di revoca	Beneficiari	Entro 20 giorni dal ricevimento dell'avvio del procedimento di revoca
Scheda monitoraggio livelli occupazionali	Beneficiari	Entro il 31/01 di ogni anno per i 2 anni solari successivi alla conclusione dell'investimento

5. MONITORAGGIO

La Regione Piemonte e Finpiemonte, potranno richiedere ai beneficiari dati di monitoraggio, sia durante la realizzazione del progetto sia al termine dello stesso.

I beneficiari saranno tenuti a fornire una Scheda di Monitoraggio (modello disponibile sul sito www.finpiemonte.it all'apposita pagina dedicata al presente Bando), relativa al mantenimento del livello occupazionale per due anni solari completi dalla data di ultimazione del progetto. La scheda dovrà essere inoltrata entro il 31/01 dell'anno successivo a quello oggetto di monitoraggio.

6. ISPEZIONI E CONTROLLI

Finpiemonte verifica il 100% delle rendicontazioni presentate.

Oltre al controllo documentale delle rendicontazioni, durante la realizzazione dell'investimento, Finpiemonte, su propria iniziativa o su indicazione della Regione Piemonte, potrà effettuare controlli anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare:

- lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento;
- il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal Bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

Finpiemonte effettua, in ogni caso, almeno un sopralluogo presso l'azienda beneficiaria prima dell'erogazione del saldo del contributo spettante.

Inoltre Finpiemonte effettua controlli in loco a campione, presso i beneficiari, allo scopo di verificare l'ammissibilità delle spese oggetto del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari (ex art. 71 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Il beneficiario deve conservare la documentazione²¹ e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi all'intervento finanziato predisponendo un "fascicolo di progetto" che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e deve essere conservata per i 10 anni successivi alla sottoscrizione dell'Atto di adesione.

7. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

7.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per tutti i beneficiari l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando, e in particolare a:

- concludere il progetto e presentare le rendicontazioni di spesa intermedie e finale nei modi e entro le tempistiche previste al precedente art. 4.3 del Bando;
- realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte;
- destinare le spese sostenute esclusivamente agli obiettivi da essa previsti;
- consentire i controlli e i sopralluoghi previsti dal presente Bando sia durante la realizzazione del progetto, sia a conclusione dello stesso;
- fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio tecnico, finanziario, fisico e procedurale;
- mantenere il livello occupazionale raggiunto a conclusione dell'intervento per almeno 5 anni solari successivi alla data di raggiungimento dell'obiettivo occupazionale o, se precedente alla conclusione dell'intervento, dalla conclusione dello stesso. Il mantenimento è garantito qualora il beneficiario riduca il livello in misura inferiore al 10%. Nel caso di una riduzione del livello compresa tra il 10% e il 50% al beneficiario viene applicata una riduzione dell'agevolazione in misura proporzionale alla

²¹ La documentazione comprende anche quanto inviato tramite PEC in fase di presentazione della domanda.

riduzione del livello occupazionale²². Nel caso di una riduzione del livello superiore al 50% al beneficiario viene applicata la revoca totale dell'agevolazione;

- non delocalizzare²³ l'attività economica interessata dal beneficio oggetto del presente bando entro 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2018 n. 96;
- non cessare o trasferire fuori dalla Regione Piemonte l'attività produttiva nei 5 anni successivi alla chiusura del progetto;
- adempiere agli obblighi di trasparenza prescritti dall'art. 1, commi 125 e ss. della Legge 124 del 4 agosto 2017, annotando nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato l'importo delle sovvenzioni, contributi e vantaggi economici ricevuti in esito alle domande presentate sul presente Bando, per un importo superiore ad euro 10.000.

La concessione dell'agevolazione genera, in particolare, per la Grande Impresa proponente i seguenti ulteriori obblighi:

- avviare il progetto e presentare una prima rendicontazione intermedia entro 12 mesi dalla data di concessione;
- nel caso in cui l'organismo di ricerca o la PMI che collabora alla realizzazione del progetto di ricerca non avvii o non concluda le attività di propria competenza la Grande impresa è obbligata ad accollarsi l'esecuzione di tali attività, con conseguente disapplicazione della maggiorazione prevista.
- nel caso in cui le PMI coinvolte nella generazione della ricaduta occupazionale non effettuino le assunzioni di propria competenza in misura sufficiente al raggiungimento del livello richiesto, la Grande Impresa è obbligata ad accollarsi tale incremento occupazionale (almeno fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo previsto di 15 addetti).

7.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione sarà revocata parzialmente o totalmente nei seguenti casi:

- a) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti all'art. 3.1 del bando;
- b) mancato mantenimento, durante l'esecuzione del progetto oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto, dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3.1 del Bando, ad esclusione del requisito relativo alla dimensione di impresa;
- c) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal bando (art. 7.1), dal provvedimento di concessione dell'agevolazione, dall'atto di adesione e dalla normativa di riferimento, ovvero si riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate al beneficiario o alle spese sostenute;
- d) a seguito delle variazioni di progetto in itinere o della verifica finale (o di verifica in loco) venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, tale da compromettere il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità degli interventi indicata all'art. 3.3 del bando (revoca totale) o tale da comportare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione pubblica attribuita (revoca parziale);
- e) a seguito della verifica finale venga accertato o riconosciuto un incremento occupazionale inferiore all'obiettivo minimo previsto all'art. 3.2 del Bando (n°15 addetti);
- f) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli emergano inadempimenti da parte dei beneficiari rispetto agli obblighi dalla normativa vigente che abbiano attinenza con le ricadute

²² D.L. 12 luglio 2018 n. 87 convertito, con modificazioni, in L. 9 agosto 2018, n. 96, Art. 6: "1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento."

²³ D.L. 2 luglio 2018 n. 87 convertito, con modificazioni, in L. 9 agosto 2018, n. 96, Art. 5, comma 6: "Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c."

dell'investimento (gravi violazioni delle norme in materia di edilizia ed urbanistica, di salvaguardia dell'ambiente, di lavoro subordinato, di tutela della sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni);

- g) il beneficiario, durante l'esecuzione dell'intervento (oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua conclusione), sia assoggettato a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato fallimentare o preventivo o altre procedure concorsuali oppure alle procedure disciplinate dal d.lgs. 14/2019, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale²⁴;
- h) il beneficiario, durante l'esecuzione dell'intervento oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua conclusione, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
- i) i beni acquisiti fruendo dell'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti dal presente Bando, salvo i casi di sostituzione per obsolescenza, furto o distruzione, per un importo superiore al 20% dei costi ammessi;

PER I PROGETTI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE, nel caso in cui venga avviato il procedimento di revoca totale nei confronti della Grande impresa proponente, in ragione del mancato raggiungimento degli obiettivi generali dell'intervento o degli obiettivi di cui all'art. 3.2 del bando, il medesimo procedimento sarà avviato ANCHE nei confronti degli altri soggetti collaboratori.

In caso di revoca totale o parziale, il beneficiario deve restituire:

- a) l'importo di contributo a fondo perduto già percepito, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso di riferimento UE determinato dalla Commissione Europea²⁵, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella di revoca dell'agevolazione;
- b) i costi sostenuti dalla Regione Piemonte e da Finpiemonte per il recupero delle somme erogate e revocate.

Maggiori dettagli sull'iter di gestione del procedimento di revoca sono presenti all'Allegato 3 del Bando.

7.3 Rinuncia all'agevolazione

I beneficiari possono rinunciare, in qualsiasi momento, all'agevolazione concessa inviando una comunicazione a Finpiemonte a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

In caso di rinuncia, i beneficiari sono tenuti alla restituzione delle somme già incassate nelle modalità di cui all'art. 7.2.

7.4 Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

Nel caso di delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa in Stati non appartenenti all'Unione Europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo entro cinque anni dalla completa realizzazione dell'investimento, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria

²⁴ In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista incaricato dal Giudice esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal beneficiario in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione. Alle condizioni suindicate, l'agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa ad una società cessionaria purché la società cessionaria rispetti i requisiti previsti all'art. 3.1 del Bando e presenti adeguata domanda di subentro nell'agevolazione, come disciplinato all'art. 4.5.1 del Bando. Analogamente si procederà nell'eventualità in cui l'impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al d.lgs. 8/7/1999 n. 270) o ad altre procedure che prevedano la continuazione dell'attività d'impresa.

²⁵ Consultabile all'indirizzo web: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, come stabilito con D.L. 87/2018 convertito in l. 96/2018 sopra citato.

In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza prescritti dall'art. 1, commi 125 - 128 della legge 124 del 4 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni, si applica la sanzione prevista al comma 125-ter dell'art. 1 legge 124/2017.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a. si riconoscono, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito: "GDPR", entrambi Titolari del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere alle funzioni istituzionali ed agli obblighi normativi e contrattuali correlati all'attuazione del presente bando.

Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce sotto la propria responsabilità e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura organizzativa e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni titolare provvede a fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali per quanto concerne i propri trattamenti.

La gestione del bando è affidata a Finpiemonte, che raccoglie i dati personali dei beneficiari per le finalità, sopra citate, relative all'attuazione del presente bando, come descritto più dettagliatamente nei precedenti paragrafi/articoli che evidenziano le attività espletate dal Gestore.

Finpiemonte

Si informano i soggetti che presentano domanda in risposta al presente Bando, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito internet di Finpiemonte <https://www.finpiemonte.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati>.

Regione Piemonte

I dati personali suindicati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo di cui al presente Bando nell'ambito del quale vengono acquisiti.

Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto. Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) è dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento (individuato secondo la Deliberazione di Giunta regionale 18/05/2018 n. 1-6847) è il dirigente responsabile della Direzione "Competitività del Sistema regionale".

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte

quelle misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo definito nel piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

- I. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- II. società incaricate della riscossione coattiva dei crediti (SORIS s.p.a.) nei casi di mancato pagamento degli importi dovuti all'Amministrazione;
- III. soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
- IV. soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990).

È possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990 i responsabili dei procedimenti sono:

- per Finpiemonte: il responsabile pro tempore dell'Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari (procedimento istruttorio) e il responsabile dell'Area Controlli (procedimento di controllo).
- per la Regione Piemonte: il responsabile pro tempore della Direzione Competitività del Sistema regionale.

10. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Programma e le modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti a Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Allegato 1 – SETTORI AMMISSIBILI (ATECO 2007)

C	ATTIVITA' MANIFATTURIERE
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA (sono esclusi i codici 35.14 e 35.23)
E	FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
F	COSTRUZIONI (è escluso il codice 41.1)
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (Ammessi SOLO i codici 52.21.4 e 52.29.2)
M	ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (Ammessi SOLO i codici 71.2 e 72)

Allegato 2 – DEFINIZIONI

1. **Grande impresa:** La grande impresa è definita in base all'esclusione di appartenenza alle categorie di Micro, Piccola, Media impresa, secondo quanto previsto dal Reg.(UE) 651/14.

Articolo 2 Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese. 1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3 Tipi di imprese considerate ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari 1) Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3. 2) Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione: a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1250 000 EUR; b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000 abitanti. 3) Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate. Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante. 4) Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente. 5) Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4 Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento. 1) I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette. 2) Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi. 3) Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5 Effettivi. Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno.

Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: dai dipendenti dell'impresa dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa dai proprietari gestori dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6 Determinazione dei dati dell'impresa. 1) Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa. 2) Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento. Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata. Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento. 3) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento. Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma. 4) Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

- 2. PMI** le piccole e medie imprese secondo la definizione della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, e cioè:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Grande impresa: impresa non rientrante nelle suddette definizioni di Micro, Piccola e Media Impresa.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- A. i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
- B. i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo:

<https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-it>

- 3. Collaborazione effettiva:** la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare

le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.

- 4. Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza:** si intende (reg. UE 651/2014) “un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
- 5. Impresa in difficoltà.** Si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione. b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE. c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione. e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
- 6. ULA Unità Lavorative Annuë.** Corrispondono al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: dai dipendenti dell'impresa dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa dai proprietari gestori dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato (inclusi i contratti di apprendistato professionalizzanti) o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.
- 7. Condizioni per ottenere le maggiorazioni dell'intensità di aiuto in caso di collaborazione effettiva tra imprese o tra imprese e un Organismo di ricerca.**
L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
i) il progetto:
- prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili, o
- prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

- 8. Sviluppo sperimentale:** si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
- 9. Ricerca industriale:** si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.
- 10. Conclusione del Progetto:** la data di emissione dell'ultima fattura/cedolino relativa alle spese rendicontate ammesse a valere sul progetto. Tale data deve essere necessariamente ricompresa all'interno del periodo di durata dell'investimento indicato nel provvedimento di concessione (eventualmente modificato con formale approvazione di proroga da parte di Finpiemonte). Le spese oggetto del progetto potranno essere quietanzate entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del progetto stesso, ovvero entro la data entro la quale deve essere presentata la rendicontazione finale di spesa.
- 11. Delocalizzazione:** per delocalizzazione (secondo quanto previsto dal D.L. 12 luglio n. 87, Art. 5, comma 6) si intende il trasferimento dell'attività economica specificatamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c..
- 12. Firma digitale:** si intende una firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all'art. 3 del Reg. (UE) 910/2014, che integra e sostituisce il D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale". È l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l'inalterabilità dello stesso. -> Rif. normativo: art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Allegato 3 - ITER DEI PROCEDIMENTI

1. Istruttoria e concessione

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di presentazione del **Dossier di candidatura**. Al termine dell'istruttoria, Finpiemonte comunica l'esito all'impresa inviando una PEC o una lettera raccomandata.

L'istruttoria porta ad uno degli esiti descritti di seguito:

- *Domanda approvata* – il beneficiario deve attendere apposita Determinazione Dirigenziale della Direzione Competitività per l'approvazione dell'Atto di adesione e la successiva sottoscrizione;
- *Valutazione sospesa per richiesta di integrazioni* – l'impresa deve presentare le integrazioni richieste entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte o altro termine superiore previsto nella comunicazione;
- *Domanda respinta* – il richiedente ha diritto di presentare eventuali osservazioni rispetto all'esito entro **10 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte.

Le comunicazioni interrompono i termini del procedimento, che riprendono a decorrere dalla ricezione dei documenti inviati dall'impresa o dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

Una volta che la domanda è stata approvata e la Direzione Regionale adotta la Determinazione, il beneficiario è tenuto a sottoscrivere l'Atto di adesione, pena la revoca della concessione.

2. Controllo delle rendicontazioni

Finpiemonte esamina la rendicontazione finale entro **90 giorni** dal ricevimento dei documenti, con le seguenti modalità:

- a) esame dei documenti presentati dal beneficiario;
- b) eventuali sopralluoghi presso l'impresa;

allo scopo di verificare la corrispondenza del progetto presentato rispetto a quello ammesso al finanziamento e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte:

- a) comunica l'esito positivo all'impresa beneficiaria oppure
- b) richiede al beneficiario eventuali integrazioni ai documenti presentati oppure
- c) comunica all'impresa beneficiaria le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame

Nei casi previsti ai punti b) e c), l'impresa ha **30 giorni** di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni o presentare osservazioni in merito all'esito negativo della verifica (si potranno effettuare dei controlli in loco presso l'impresa anche per valutare la fondatezza delle controdeduzioni inviate).

Se entro questo termine l'impresa:

- a) non invia le integrazioni richieste oppure

- b) le osservazioni presentate non vengono accolte

nei 30 giorni successivi, Finpiemonte chiude il procedimento di verifica finale con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale del finanziamento.

3. Revoca

3.1. Avvio del procedimento di revoca

Gli uffici regionali competenti inviano al beneficiario la comunicazione di avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14/2014, indicando tra l'altro:

- a) l'oggetto del procedimento,
- b) le cause,
- c) il responsabile del procedimento,
- d) le modalità con cui si può richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

Il beneficiario può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca **entro 20 giorni** dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, a mezzo raccomandata a/r o PEC.

Gli uffici regionali competenti esaminano, eventualmente con l'ausilio di Finpiemonte, la documentazione presentata entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

- a) le osservazioni presentate sono accolte, consentendo l'archiviazione del procedimento di revoca avviato, l'agevolazione concessa viene confermata e se ne dà comunicazione al beneficiario oppure
- b) le controdeduzioni non sono accolte (o non vengono presentate), si procede alla revoca dell'agevolazione dandone comunicazione al beneficiario.

3.2. *Provvedimento di revoca dell'agevolazione*

Gli uffici regionali competenti adottano con Determinazione dirigenziale il provvedimento di revoca dell'agevolazione, lo comunicano al beneficiario, con la richiesta di restituzione dell'importo.

In caso di revoca totale o parziale, il beneficiario deve restituire:

- a) l'importo del contributo a fondo perduto già percepito, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso di riferimento UE determinato dalla Commissione Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella di revoca dell'agevolazione;
- b) i costi sostenuti dalla Regione Piemonte e da Finpiemonte per il recupero delle somme erogate e revocate.

Nel caso di delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'agevolazione ai sensi dell'art. 5 del d.l. 12/07/2018, n. 87 convertito in legge 9/08/2018, n. 96, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato [cfr. par. sugli "Obblighi dei Beneficiari"], ovvero nel caso di riduzione dei livelli occupazionali secondo le prescrizioni di cui all'art. 6 del medesimo d.l. 12/07/2018, n. 87 convertito in legge 9/08/2018, n. 96, l'importo del beneficio da restituire è maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o di fruizione dell'aiuto, aumentato di cinque punti percentuali.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

In difetto di restituzione delle somme richieste, Finpiemonte segnalerà la posizione all'Amministrazione regionale, per l'avvio del procedimento volto alla riscossione coattiva del credito ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 per il tramite della società di riscossioni Soris s.p.a.; verrà altresì presentata denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).